

# Informazioni relative al carico fiscale

Alle tariffe di distribuzione e di vendita ed agli oneri di sistema va aggiunta l'imposizione fiscale, che incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali.

Il carico fiscale comprende:

- l'accisa - è un'imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata (c€/kWh) indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D.L.504 del 26/10/1995 del Testo Unico Accise (TUA). Le accise sono gestite dall'Agenzia delle Dogane e destinate all'Erario;
- l'IVA (imposta sul valore aggiunto).

## Energia Elettrica

Le accise applicate all'energia elettrica sono differenziate per tipologia di consumo; le diverse tipologie di consumo relative al consumo di energia elettrica possono essere:

- Domestiche
  - l'accisa è differenziata a seconda che l'abitazione sia di residenza o meno e se la potenza impegnata sia inferiore o superiore a 3 kW secondo il seguente schema:

Abitazione di residenza	Forniture fino a 3 kW	Consumi fino a 150 kWh/mese	0 c€/kWh
		Consumi oltre 150 kWh/mese	2,27 c€/kWh
	Forniture oltre 3 kW		2,27 c€/kWh
Abitazione non di residenza			2,27 c€/kWh

Inoltre per le forniture fino a 3 kW:

- In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW - se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti;
- In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW - se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti;
- L'IVA applicata per usi domestici e assimilati è pari al 10%;

- Illuminazione pubblica
  - l'accisa è pari a 1,25 c€/kWh per tutte le forniture indipendentemente dal livello di consumo;
  - l'IVA applicata è pari al 22%;

- Altri usi
  - le aliquote di imposta vigenti seguono il seguente schema:

Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese	Primi 200.000 kWh consumati nel mese	1,25 c€/kWh
	Consumi oltre 200.000 kWh nel mese	0,75 c€/kWh
Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese	Primi 200.000 kWh consumati nel mese	1,25 c€/kWh
	Consumi oltre 200.000 kWh nel mese	4.820 €/mese

- l'IVA applicata è pari al 22%, esistono però delle categorie di consumatori che possono chiedere l'applicazione di regimi speciali sull'IVA sull'energia elettrica: in generale le imprese che hanno diritto alla riduzione al 10% dell'aliquota IVA, sono quelle che impiegano l'energia elettrica in attività di tipo estrattivo, manifatturiero, comprese le poligrafie, editoriale e simili. A queste classi di attività vanno aggiunte le imprese agricole individuate dal D.P.R. 633/72, Tab. A, parte III, n. 103.

Oltre alle aziende anche gli usi di energia elettrica condominiali, purché espressamente dedicati ai servizi comuni del condominio, godono di un regime IVA agevolato: pertanto vi è la possibilità per gli amministratori dei condomini di richiedere la riduzione dell'aliquota al

10% (è necessario che siano verificate le condizioni di cui al D.P.R. 633/72, Tab. A, parte III, n. 103 e successiva Circolare Ministeriale 29.10.1997, n. 59/E).

Il TUA inoltre stabilisce che alcune imprese hanno diritto all'esclusione dall'accisa sull'energia elettrica:

- Imprese che impiegano l'energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici (classificati DJ 27 – classificazione ATECO);
- Imprese che impiegano l'energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici;
- (classificati DI 26 – classificazione ATECO).

L'esenzione è invece prevista per utenze riguardanti:

- Imprese che producono elettricità;
- Imprese che impiegano l'energia elettrica per l'esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri;
- Imprese che impiegano l'energia elettrica per l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano;
- Opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh;
- Forniture diplomatiche o consolari;
- Forniture per le Forze armate di qualsiasi Stato della NATO;
- Organizzazioni internazionali riconosciute (ONU, ecc);
- Accordi stipulati con paesi terzi che consentono anche l'esenzione dall'IVA su quei prodotti.

## Gas naturale

Le accise applicate al gas naturale sono differenziate per tipologia di consumo, area geografica e per scaglioni annuali di consumo a riempimento.

La legge 158 del 14 giugno 1990 ha inoltre dato delega in materia di autonomia impositiva alle regioni: con il D.Lgs. 398 del 21 dicembre 1990 e s.m.i. è stata istituita quindi l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile ed imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

L'applicazione delle imposte sul gas naturale è pertanto estremamente differenziata, secondo i seguenti schemi distinti per tipologia di uso del gas:

- Usi civili – si intendono impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili
  - le aliquote vigenti, relative ad accisa e addizionale regionale, seguono i seguenti schemi:

Accisa				
Scaglione	fino a 120 m <sup>3</sup> /a	da 121 a 480 m <sup>3</sup> /a	da 481 a 1.560 m <sup>3</sup> /a	oltre 1.560 m <sup>3</sup> /a
Regione/UDM	[€/m <sup>3</sup> ]	[€/m <sup>3</sup> ]	[€/m <sup>3</sup> ]	[€/m <sup>3</sup> ]
Abruzzo	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Abruzzo (AQ)	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Basilicata	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Calabria	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Campania	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Emilia Romagna	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Friuli Venezia Giulia	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Lazio	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Lazio (FR)	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Lazio (LT)	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Liguria	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000

Lombardia	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Marche	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Molise	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Piemonte	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Puglia	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Sardegna	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Sicilia	0,038000	0,135000	0,120000	0,150000
Toscana	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Trentino Alto Adige	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Umbria	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Valle d'Aosta	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000
Veneto	0,044000	0,175000	0,170000	0,186000

<b>Addizionale regionale</b>				
<b>Scaglione</b>	<b>fino a 120 m<sup>3</sup>/a</b>	<b>da 121 a 480 m<sup>3</sup>/a</b>	<b>da 481 a 1.560 m<sup>3</sup>/a</b>	<b>oltre 1.560 m<sup>3</sup>/a</b>
<b>Regione/UDM</b>	<b>[€/m<sup>3</sup>]</b>	<b>[€/m<sup>3</sup>]</b>	<b>[€/m<sup>3</sup>]</b>	<b>[€/m<sup>3</sup>]</b>
Abruzzo *	0,01900000	0,02324100	0,02582300	0,02582300
Abruzzo (AQ)	0,01033000	0,01033000	0,01033000	0,01033000
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	0,01900000	0,02582300	0,02582300	0,02582300
Campania	0,01900000	0,03100000	0,03100000	0,03100000
Emilia Romagna	0,02200000	0,03098740	0,03098740	0,03098740
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-
Lazio	0,02200000	0,03099000	0,03099000	0,03099000
Lazio (FR)	0,01900000	0,03099000	0,03099000	0,03099000
Lazio (LT)	0,01900000	0,03099000	0,03099000	0,03099000
Liguria *	0,02200000	0,02580000	0,02580000	0,02580000
Lombardia	-	-	-	-
Marche	0,01550000	0,01810000	0,02070000	0,02580000
Molise	0,01900000	0,03098700	0,03098700	0,03098700
Piemonte	0,02200000	0,02580000	0,02580000	0,02580000
Puglia	0,01900000	0,03098000	0,03098000	0,03098000
Sardegna	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-
Toscana	0,01500000	0,02600000	0,03000000	0,03000000
Trentino Alto Adige	-	-	-	-
Umbria	0,00516500	0,00516500	0,00516500	0,00516500
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	0,00774700	0,02324100	0,02582300	0,03098700

\* In Abruzzo ed in Liguria le addizionali sono differenziate anche per zona climatica di appartenenza: si riporta nello schema le aliquote applicate in zona E e F per l'Abruzzo ed in zona C e D per la Liguria.

- L'IVA applicata è pari al 10% per i primi 480 m<sup>3</sup>/a, poi al 22%;
- Usi industriali – si intendono impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti

senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione anche se riforniscono utenze civili. Si considerano compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

La circolare ADD con Protocollo 77415 RU ha esteso l'applicazione delle aliquote per usi industriali, dal 1 luglio 2014, agli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali, intendendo come tali tanto gli utilizzi destinati ai servizi ospedalieri in senso stretto (comprese le strutture sanitarie delle AA.SS.LL. quali ambulatori, consultori e altri presidi sanitari), quanto quelli destinati alle attività connesse e funzionali a tali servizi.

- le aliquote vigenti relative all'accisa sono pari a:
  - 0,012498 €/m<sup>3</sup> per consumi fino a 1.200.000 m<sup>3</sup>/a;
  - 0,0074988 €/m<sup>3</sup> per consumi superiori a 1.200.000 m<sup>3</sup>/a;

- le aliquote vigenti relative alle addizionali regionali seguono invece il seguente schema:

<b>Scaglione</b>	<b>Consumi fino a 1.200.000 m<sup>3</sup>/a</b>	<b>Consumi superiori a 1.200.000 m<sup>3</sup>/a</b>
<b>Regione/UDM</b>	<b>[€/m<sup>3</sup>]</b>	<b>[€/m<sup>3</sup>]</b>
Abruzzo *	0,00624000	0,00516000
Abruzzo (AQ)	0,00624000	0,00516000
Basilicata	-	-
Calabria	0,00624900	0,00516460
Campania	0,00624900	0,00520000
Emilia Romagna	0,00624900	0,00516460
Friuli Venezia Giulia	-	-
Lazio	0,00624900	0,00516000
Lazio (FR)	0,00624900	0,00516000
Lazio (LT)	0,00624900	0,00516000
Liguria *	0,00624900	0,00520000
Lombardia	-	-
Marche	0,00624900	0,00520000
Molise	0,00620000	0,00520000
Piemonte	0,00624900	0,00520000
Puglia	0,00624900	0,00516460
Sardegna	-	-
Sicilia	-	-
Toscana	0,00600000	0,00520000
Trentino Alto Adige	-	-
Umbria	0,00516500	0,00516500
Valle d'Aosta	-	-
Veneto	0,00624900	0,00516500

- L'IVA applicata è pari al 22% salvo per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere (10%);
- Usi diversi – da intendersi come usi non riconducibili a civile o industriale. Le aliquote elencate sono da applicare solo al volume eccedente i suddetti usi:
  - Accisa pari a 0,0004493 €/m<sup>3</sup> per produzione di energia elettrica, IVA 10%;
  - Accisa pari a 0,0001348 €/m<sup>3</sup> per auto-produzione di energia elettrica (anche in cogenerazione), IVA 10%;
  - Accisa pari a 0,00331 €/m<sup>3</sup> per autotrazione, IVA dipendente dalla tipologia di azienda.